

Codice A15010

D.D. 23 marzo 2015, n. 196

L. 179/92 - Economie Ottavo Programma di Edilizia Agevolata - locazione permanente - Presa d'atto della rinuncia al finanziamento concesso all'operatore AURORA 91 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA di euro 480.000,00 per la realizzazione di un intervento edilizio nel Comune di Chieri cod. int. 8/6-600 LO. Restituzione dell'acconto erogato in conto capitale di euro 336.000,00 e dei relativi interessi legali.

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 266-31520 del 15.10.2002, sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per la conclusione del programma di Edilizia Residenziale Pubblica – quadriennio 1992-95, finanziato ai sensi della legge 179/92;

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 34-8080 del 23.12.2002, pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 23.01.2003, è stato approvato il “Bando pubblico per l’attribuzione di finanziamenti di Edilizia Residenziale Pubblica - economie quadriennio 1992-95. Approvazione.”;

il bando, approvato con la D.G.R. n. 34-8080 del 23.12.2002, prevede all’art. 9.2., comma 2°, che il finanziamento sarà erogato in tre tranches: 35% del finanziamento attribuito all’inizio dei lavori, ulteriore 35% a raggiungimento del 50% dei lavori ed il restante 30% a saldo, all’assegnazione/contratto di affitto dell’alloggio (nel caso di alloggi destinati alla locazione permanente) e comunque non prima del rilascio del certificato di abitabilità o dichiarazione equivalente ai sensi di legge;

il bando citato prevede inoltre che, all’accredito dei fondi in acconto, il soggetto attuatore, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni del bando deve fornire fideiussione a prima richiesta, bancaria o assicurativa, che sarà svincolata nel caso di locazione permanente dell’assegnazione/contratto di affitto e del certificato di abitabilità/agibilità o dichiarazione equivalente ai sensi di legge rilasciata dal Comune sede dell’intervento;

inoltre il bando stabilisce all’art.: “10.3 Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti (L.R. 17.5.19765 n. 28):

Le risorse della L.R. 28/76 sono attribuite alle cooperative a proprietà indivisa che realizzano interventi da destinare alla locazione permanente. Tali risorse sono attribuite alla categoria delle Forze dell’ordine in misura pari al peso percentuale che esse assumono rispetto al totale delle disponibilità finanziarie (economie quadriennio 1992-95) assegnate alle cooperative per la locazione permanente;

la Regione con la determinazione dirigenziale in data 13.04.2004, n. 76 ha, tra l’altro, approvato la graduatoria dei programmi comunali ammissibili a finanziamento;

la Regione con successiva determinazione dirigenziale in data 18.10.2004, n. 186, pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 4.11.2004, ha preso atto della graduatoria relativa agli interventi comunali, tra cui risulta beneficiario per la categoria “Forze dell’ordine – Locazione Permanente Agevolata”, l’operatore AURORA 91 Società Cooperativa Edilizia a.r.l. (ora AURORA 91 Società Cooperativa Edilizia) –P.IVA.: 06133940012 - con sede in via Cesare Pavese n. 2, 10023 Chieri, (ora sede in Via Vittorio Emanuele 33, 10023 Chieri) – per la realizzazione di n. 9 alloggi nel Comune di CHIARI (TO) in via Rivalba F.48 – al quale è stato assegnato un contributo in conto capitale

concesso ai sensi della legge 179/92 di € 480.000,00 ed un contributo integrativo massimo concedibile ai sensi della L.R. 28/76 e s.m. e i. (cap. 10.3 del bando) per un importo di mutuo pari a € 210.000,00; codice intervento n. 8/6-600 LO;

con nota esplicativa Prot. n. 9553/18, del 16.12.2004, la Regione ha fornito ai Comuni (ai sensi della L.R. n. 5 del 15.3.2001) le modalità operative per l'attuazione degli interventi e la relativa modulistica. In particolare l'art.91 stabilisce al punto 2 che: "Sono delegate ai Comuni le funzioni relative a:

- a) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
- b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi";

con nota Prot. 31102 del 28.10.2005 il Comune di Chieri ha inviato l'Attestato di localizzazione e conformità e l'Attestato di inizio lavori in data 30.09.2005, con l'indicazione degli estremi della Convenzione comune-operatore stipulata in data 27.06.2005;

con nota del 24.11.2005 la Coop. Edilizia Aurora 91 a.r.l., pervenuta in data 29.11.2005 Prot. 10535/18.2 ha inviato alla Regione: copia del permesso a costruire nr. 714/2001 del 28.07.2005, gli estremi per l'accredito dell'anticipazione e con successiva nota del 2.12.2005 ha inviato la fideiussione n. 3088201328952 per un importo di € 168.000,00, emessa dalla agenzia Codardo n. 4.213.0 con sede legale in Luino, Viale Dante Alighieri 7, compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Senigallia 18/2, 20161 Milano, Divisione La Previdente a garanzia dell'erogazione del primo 35% del finanziamento in conto capitale;

la Regione in data 23.01.2006 con determinazione dirigenziale n. 17 ha provveduto alla liquidazione del primo 35% del finanziamento in conto capitale riconosciuto pari a € 168.000,00, per l'intervento in Chieri codice intervento 8/6-600LO per n. 9 alloggi all'operatore AURORA 91 Società Cooperativa Edilizia a.r.l. - P.IVA.: 06133940012 - e con lettera prot. 472/18.2 del 26.01.2006 ha provveduto ad inoltrare all'operatore citato ed alla Milano Assicurazioni S.p.A., divisione La Previdente Milano Assicurazioni S.p.A. copia conforme dell'atto;

il Comune di Chieri con nota prot. 18990 del 12.06.2006 ha inviato il Q.T.E. iniziale e la relativa determinazione dirigenziale n. 301 del 5.06.2006 di approvazione del Q.T.E.;

in data 6.09.2006 con nota prot. 26864 il Comune ha ritrasmesso copia conforme del Q.T.E. iniziale e della relativa determinazione dirigenziale n. 514 del 4.9.2006 di approvazione del Q.T.E. iniziale;

la Regione in data 16.11.2006 ha approvato il Q.T.E. iniziale e con nota 7961/18.2 del 28.11.2006 ha inviato alla AURORA 91 Società Cooperativa Edilizia a.r.l. e all'Istituto Bancario San Paolo Imi copia del Q.T.E. iniziale attestante la conformità del medesimo alle norme relative al bando della Legge 179/92 – Economie VIII programma di edilizia residenziale pubblica – quadriennio 1992-1995 – bando Forze dell'ordine – Locazione Permanente Agevolata per n. 9 alloggi per un importo mutuabile di € 210.00.000 ai sensi della L.R. 28/76 ad integrazione di € 480.000,00 concessa ai sensi della legge 179/92;

la AURORA 91 Società Cooperativa Edilizia a.r.l. con nota del 20.11.2007, ha inviato fideiussione n. 3088201838825 per un importo di € 168.000,00, emessa dalla agenzia Codardo n. 4.213.0 con sede legale in Luino, Viale Dante Alighieri 7 Luino, della compagnia di assicurazione: Milano

Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Senigallia 18/2, 20161 Milano, Divisione La Previdente a garanzia dell'anticipazione del secondo 35% del finanziamento concesso in conto capitale;

il Comune in data 2.04.2008 con nota prot. 10345, ha inviato copia dell'attestato del raggiungimento del 50% dei lavori relativo al codice intervento 8/6-600LO;

il Comune in data 7.10.2008 con nota prot. 32613 ha trasmesso alla Regione:

- l'attestato di ultimazione lavori in data 24.03.2008;
- il verbale di sopralluogo in data 24.08.2008;
- il Q.T.E. finale e la relativa Determinazione dirigenziale n. 504/2008 del 30.09.2008 di approvazione;

la Regione con Determinazione dirigenziale n. 399 del 23.10.2008 ha liquidato, l'ulteriore 35% del finanziamento in conto capitale, riconosciuto pari a € 168.000,00, per l'intervento in CHIARI codice intervento 8/6-600LO per n. 9 alloggi all'operatore AURORA 91 Società Cooperativa Edilizia a.r.l. - P.IVA.: 06133940012 - e con lettera prot. 49113/DA0826 del 6.11.2008 ha provveduto ad inoltrare all'operatore citato ed alla Milano Assicurazioni S.p.A., divisione La Previdente Milano Assicurazioni S.p.A. copia conforme dell'atto;

in data 15.07.2009 con nota prot. 30313/DB0803 la Regione ha richiesto la correzione del Q.T.E. finale e l'invio del certificato di abitabilità oltre alla dichiarazione del rispetto degli impegni assunti in sede di bando da parte della AURORA 91 Società Cooperativa Edilizia a.r.l.;

il Comune in data 2.09.2009 con nota prot. 25106 ha trasmesso:

- la Determinazione dirigenziale n. 467/2009 del 3.08.2009 ad oggetto: "Intervento di edilizia residenziale agevolata in Chieri assistito da contributi regionali relativi al programma di edilizia residenziale pubblica – Economie 1992-1995 – bando nuova costruzione – via Rivalba n. 4 – Cooperativa Aurora 91 – cod. int. 8/6-600LO – approvazione Q.T.E. finale rettificato" ed il relativo Q.T.E. finale;
- la dichiarazione del soggetto attuatore, del Progettista e del Direttore dei lavori che gli impegni assunti in sede di bando sono stati rispettati;

in data 2.02.2011 AURORA 91 Società Cooperativa Edilizia a.r.l. ha richiesto al Comune di Chieri la modifica della Convenzione edilizia stipulata in data 27.06.2005 in forza di quanto approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa in data 18.01.2011 per la cessione in proprietà di tutti i nove alloggi costruiti in Chieri Via Rivalba rinunciando ai contributi statali e regionali ricadenti sugli alloggi restituendo le anticipazioni ricevute;

la Regione con nota prot. n. 18509/DB0903 del 12.05.2011, inviata per competenza anche al Comune di Chieri, ha evidenziato la necessità del rispetto dei vincoli e delle prescrizioni previste dal: "Bando pubblico per l'attribuzione di finanziamenti di Edilizia Residenziale Pubblica – economie quadriennio 1992-95" e ha richiesto notizie relative alla definizione e conclusione dell'intervento anche ai fini di valutare la revoca del finanziamento;

con nota del 15.02.2012, pervenuta in data 16.02.2012 con prot. 5284/DB0803, la Cooperativa ha trasmesso:

- il certificato di agibilità a partire dal 23.07.2011;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Chieri n. 645/2009 del 10.11.2009 relativa all'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci

assegnatari per l'intervento 8/6-600 LO che rettifica la determinazione n. 161/2009 DEL 16.03.2009 confermando l'idoneità dei requisiti soggettivi posseduti da n. 8 soci;

il Comune di Chieri in data 7.6.2012, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa in data 18.01.2011 per la cessione di tutti i nove alloggi costruiti in Chieri Via Rivalba ha inviato copia della bozza della nuova convenzione, in modificazione di quella stipulata in data 27.06.2005, che prevede la restituzione del complessivo contributo regionale erogato;

la Regione a seguito di verifiche per il mantenimento dei contributi assegnati dal bando regionale, attraverso la visura camerale del Registro Imprese della CCAA di Torino, ha rilevato che la Cooperativa risulta essere non più a sola "proprietà indivisa" ed in data 14.06.2013 con nota prot. 17553/DB0803, ha richiesto alla AURORA 91 Società Cooperativa Edilizia a.r.l. l'invio dello "statuto" della cooperativa nella forma integrale ed aggiornata;

la Regione in data 5.07.2013 con nota prot. 19385/DB0803 ha richiesto al Comune di Chieri la documentazione finale necessaria per la conclusione del procedimento amministrativo;

il Comune di Chieri in data 8.07.2013 ha anticipato via e-mail la documentazione richiesta e con nota prot. 25034 del 18.07.2013 ha inviato

- la determinazione dirigenziale n. 645/2009 del 10.11.2009 relativa all'accertamento dei requisiti soggettivi de soci assegnatari per l'intervento 8/6-600 lo che rettifica la propria determinazione n. 161/2009 del 16.03.2009 confermando l'idoneità dei requisiti soggettivi posseduti da n. 8 soci assegnatari (su 9 alloggi finanziati); copia lettere di solleciti inviate dalla Cooperativa al Comune per modificare la convenzione sottoscritta in data 27.06.2005;
- la Deliberazione del C.C. n. 72 del 6.07.2012 di approvazione della bozza di modifica della Convenzione stipulata il 27.06.2005;
- copia della Convenzione modificata stipulata tra il Comune e la Cooperativa in data 4.10.2012 rep. 1505/493, finalizzata alla cessione degli alloggi ai soci assegnatari come indicato da allegato "C" relativo al verbale del Consiglio di Amministrazione della cooperativa del 18.01.2011;

Considerato che:

la cooperativa "AURORA 91 Società Cooperativa edilizia a.r.l." P.IVA.: 06133940012 – ha partecipato al "Bando pubblico per l'attribuzione di finanziamenti di Edilizia Residenziale Pubblica – Economie quadriennio 1992-95. Approvazione" approvato con D.G.R. n. 34-8080 del 23.12.2002, categoria Forze dell'Ordine – Locazione Permanente Agevolata – per la realizzazione di n. 9 alloggi nel Comune di CHIERI (TO) via Rivalba 4 – Codice di intervento n. 8/6-600 LO, al quale è stato concesso un contributo in conto capitale di € 480.000,00 e contributo integrativo concesso ai sensi della L.R. 28/76 e s.m. e i. per un importo di mutuo pari ad € 210.000,00;

la cooperativa "AURORA 91 Società Cooperativa edilizia a.r.l." P.IVA.: 06133940012 in data 28.01.2005 con Atto rep. n. 43478/17800 e registrato al numero 1500 in data 7.02.2005 ha variato lo "Statuto" della cooperativa "Aurora 91 Società Cooperativa edilizia" P.IVA.: 06133940012, trasformando la natura societaria da cooperativa indivisa a cooperativa mista;

il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa in data 18.1.2011, ha deliberato all'unanimità la cessione in proprietà individuale di tutti i 9 alloggi ai soci assegnatari/locatari in godimento dell'insediamento costruttivo in Chieri Via Rivalba. L'Amministrazione comunale, unitamente alla

Cooperativa, ha sottoscritto in data 4.10.2012 rep. 1.505 rac. n. 493, la modifica alla convenzione edilizia stipulata in data 27.6.2005 al fine di recepire e normare la volontà espressa dalla Cooperativa per l'acquisizione degli alloggi in proprietà ai soci. L'art. 8 bis stabilisce che con la stipula della convenzione la cooperativa rinuncia al contributo erogato dalla Regione Piemonte.

Si rende pertanto necessario prendere atto della rinuncia della Cooperativa Aurora 91 ai contributi concessi relativi all'intervento in Chieri via Rivalba 48, C.I. 8/6-600 LO

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli art.li 4 e 17 del D.Lgs n.° 165/2001;

Visto l'art. 17 della Legge Regionale n.° 23/2008;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 266-31520 del 15.10.2002;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34-8080 del 23.12.2002;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 76 del 13.04.2004;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 186 del 18.10.2004

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 17 del 23.01.2006;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 399 del 23.10.2008.

determina

1) di prendere atto, per le motivazioni citate in premessa, della rinuncia della cooperativa AURORA 91, con sede in via Cesare Pavese, n. 2 (ora sede in via Vittorio Emanuele, n. 33), 10023 Chieri, P.I. 06133940012, al contributo in conto capitale concesso ai sensi della legge 179/92 di € 480.000,00 previsto nell'ambito delle Economie Ottavo Programma di Edilizia Agevolata, Categoria C6 – Forze dell'ordine - Locazione permanente agevolata, per la realizzazione di n. 9 alloggi nel Comune di CHIARI (TO), via Rivalba, n. 48 – codice intervento n. 8/6-600 LO;

2) di prendere atto, in conseguenza della rinuncia al contributo di cui al punto 1), della decadenza al contributo integrativo concesso ai sensi della L.R. 28/76 e s.m. e i. per un importo di mutuo pari a € 210.000,00;

3) di richiedere alla cooperativa AURORA 91 la restituzione dell'acconto erogato pari a € 336.000,00 maggiorato degli interessi legali vigenti dalla data di restituzione del finanziamento relativamente agli ultimi 5 anni;

4) di stabilire che la restituzione, in un'unica soluzione, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della presente determinazione.

L'importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato a Tesoreria della Regione Piemonte, presso UNICREDIT BANCA, Via Garibaldi, 2 – TORINO sul c/cb 40777516 – cod. ABI 02008, CAB 01044, CIN V – codice IBAN IT94V0200801044000040777516 riportando obbligatoriamente nella causale del versamento la dicitura “Restituzione contributo codice 8/6-600 LO”. Di tale versamento dovrà essere data immediatamente comunicazione, con lettera raccomandata, (allegando copia della ricevuta) alla Regione Piemonte, – Settore Programmazione ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale, Via Lagrange, 24 – 10123 Torino.

In caso di mancato pagamento nel termine fissato si procederà alla escussione delle fideiussioni citate in premessa, nonché alla riscossione coatta dell'eventuale residua somma dovuta alla Regione tramite Equitalia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Giuseppina Franzo